

Direzione Tecnica  
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 58 del 17 DIC. 2007

**NORME PARTICOLARI PROVVISORIE PER LA CIRCOLAZIONE DEI  
COMPLESSI ALe 088/Le 096/Le 088 e ALe 088/Le 088  
SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale**

**VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

**VISTA** la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

**VISTO** il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

**VISTO** l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

**VISTO** il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

**VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

**VISTI** i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

**VISTO**, in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, degli artt. 10 secondo e terzo comma, e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e degli artt. 25 terzo comma, 27 terzo comma del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

Pagina 1 di 3

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003


Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.853.697.137,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fis. n. 01585570581 P.Iva 01008081008 R.E.A. 768100

La presente disposizione è composta di n° 6 pagine





**VISTO** l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

**VISTA** la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

**VISTO** l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

**VISTA** la relazione RFI/DTC/CSI 08014/07 del 28.11.2007 del Responsabile della S.O. CESIFER della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante le "Norme Particolari provvisorie per la circolazione dei complessi ALe 088/Le 096/Le 088 e ALe 088/Le 088 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale";

**Ritenuta** la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## DELIBERA

### Art. 1

#### "Norme particolari di Circolazione"

La presente disposizione riporta le "Norme Particolari provvisorie per la circolazione dei complessi ALe 088/Le 096/Le 088 e ALe 088/Le 088 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale" (Allegato 1).


### Art. 2

#### "Obblighi"

Le Imprese Ferroviarie che utilizzano i complessi devono adottare opportuni provvedimenti affinché tutto il personale interessato sia consegnata la presente Disposizione e lo stesso sia reso edotto dei contenuti della Manualistica di Bordo validata dal Gestore Infrastruttura.

In attesa dell'emanazione di apposita procedura per l'accertamento della conformità della Manualistica di Bordo dei mezzi di trazione, i complessi devono essere utilizzati, per le parti non in contrasto con le presenti disposizioni e con le norme comuni, nel rispetto dei manuali e delle procedure validati da RFI - Direzione Tecnica - Cesifer.

Le eventuali successive modifiche alla documentazione suddetta dovranno essere validate, per le parti che riguardano apparecchiature e/o comportamenti del Personale di condotta relativi ad aspetti di sicurezza della circolazione, da RFI - Direzione Tecnica - Cesifer.





I complessi di cui alla presente disposizione devono essere utilizzati nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni vigenti sul territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, e dell'art. 25 , terzo comma e 27, terzo comma, del D.Lgs 10 agosto 2007, n. 162, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

### Art. 3

#### “Allegati”

L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva della Disposizione.

### Art. 4

#### “Entrata in vigore”

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00,01 del 19 - 12 - 2007.

Giorgio Di Marco

